



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo relativo al progetto dell'Impianto pilota geotermico Castelnuovo (PI)
<i>Procedimento</i>	Approvazione del Piano di Utilizzo ai sensi del D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
<i>ID Fascicolo</i>	3217
<i>Proponente</i>	RGT-Rete Geotermica Toscana S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere CTVA n. 2639 del 9 febbraio 2018

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 08/03/2018

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 08/03/2018

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO l’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. GAB/DEC/150/07 del 18 settembre 2007 di definizione dell’organizzazione e del funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, “*Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”, entrato in vigore il 22 agosto 2017, e in particolare le disposizioni intertemporali, transitorie e finali di cui all’articolo 27, le quali al comma 3 prevedono che “*i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni*”;

VISTO l’art. 5 del citato decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione di detta VIA;

VISTA l’istanza di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto “Impianto pilota geotermico Castelnuovo” presentata, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società Tosco Geo S.r.l., in qualità di unico rappresentante della “Rete Geotermica Toscana”, con note del 10 e 11 dicembre 2015, acquisite entrambe in data 17 dicembre 2015 rispettivamente al prot. 31354/DVA e al prot. 31371/DVA, successivamente integrate con le note acquisite al prot. 1293/DVA e al prot. 1324/DVA entrambe del 20 gennaio 2016, con cui contestualmente è stato chiesto l’avvio del procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo ai sensi del D.M. 161/2012;

VISTA la nota prot. n. 2041/DVA del 27 gennaio 2016 con la quale la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS la documentazione inerente il Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo presentata dal proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale, dando avvio al procedimento di approvazione del Piano di Utilizzo;

PRESO ATTO che con nota del 18 agosto 2016, acquisita al prot. 21095/DVA del 19 agosto 2016 la società RGT-Rete Geotermica Toscana s.r.l. ha comunicato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali di avere acquisito l’istanza di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione di Impianto pilota “Castelnuovo” e pertanto di essere il proponente del progetto “Impianto pilota geotermico Castelnuovo”;

ACQUISITO il parere n. 2639 del 9 febbraio 2018, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo per il lavori relativi alla realizzazione dell'Impianto pilota geotermico Castelnuovo (PI);

PRESO ATTO che nel parere n. 2639 del 9 febbraio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sono presenti dei riferimenti ad altro impianto pilota geotermico da attribuire a mero errore materiale, e che tale circostanza è stata segnalata alla Commissione tecnica con nota prot. n. 4655/DVA del 26 febbraio 2018; pertanto le valutazioni espresse nel medesimo parere sono da intendersi riferite esclusivamente all'impianto pilota geotermico di Castelnuovo (PI);

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha considerato e valutato, tra l'altro, che il proponente:

- *“non ha trasmesso la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012;*
- *ha presentato il cronoprogramma degli interventi necessari alla realizzazione delle opere previste dall'Impianto Pilota Geotermico; da cui si evince che la durata del Piano di Utilizzo Terre è stimato in circa 24 mesi pari ai tempi necessari alla realizzazione dell'Impianto Pilota Castelnuovo (PI);*
- *non ha trasmesso le dichiarazioni di accettazione dei materiali destinati a discarica da parte degli impianti in cui prevede che essi siano conferiti.*
- *presenta gli esiti delle analisi da cui si evince che:*
 - *i terreni agricoli oggetto dell'intervento sono caratterizzati da una omogenea presenza di terreni depositati secondo processi naturali. Non si riscontra la presenza di materiali di riporto di qualunque provenienza;*
 - *in un numero elevato di campioni si osservano concentrazione nickel, cromo e cobalto superiori a quelli previsti dalle CSC per le aree ad uso verde /residenziale (D.lgs. 152/06 - “Norme in materia ambientale”, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A). Tali concentrazioni non hanno origine antropica ma naturale come certificato da ARPAT e provengono dalla degradazione di litotipi rocciosi presenti nell'area.*
- *le terre scavate per le postazioni di produzione e reiniezione, l'impianto ORC e le tubazioni hanno pertanto le caratteristiche chimiche e fisiche dei depositi naturali presenti nell'area, non dovranno essere sottoposte a procedure di bonifica soddisfano quindi i requisiti di cui all'art. 185 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e potranno essere reimpiegati per i rinterri in sito;*
- *non esamina i terreni che saranno interessati dall'elettrodotto per la parte aerea e per quella interrata, rimandando alla fase esecutiva dell'elettrodotto previa approvazione definitiva del tracciato per gli aspetti relativi al paesaggio da parte del MiBACT”.*

CONSIDERATO che il presente procedimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, e pertanto resta disciplinato dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161;

CONSIDERATO che è in corso il procedimento di valutazione d'impatto ambientale del progetto di realizzazione dell'Impianto pilota geotermico Castelnuovo (PI);

APPROVA

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo presentato dalla società RGT-Rete Geotermica Toscana s.r.l. relativo al progetto per la realizzazione dell'Impianto pilota geotermico Castelnuovo (PI) a condizione del rispetto di quanto riportato al seguente art. 1.

Art. 1

Condizioni ambientali

- 1) Prima dell'inizio dei lavori, il Proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 161/2012;

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Ante operam – Fase precedente la cantierizzazione – Prima dell'inizio dei lavori

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 2) Si dovrà presentare una variante del Piano Utilizzo Terre e rocce da scavo che comprenda la caratterizzazione ai sensi del D.M.161/2012:
- del materiale scavato per la realizzazione della parte interrata dell'elettrodotto;
 - del materiale utilizzato per le operazioni di rinterro dei sostegni per la parte aerea. In caso contrario quest'ultimo materiale potrà essere considerato "rifiuto" e conferito in apposito centro di smaltimento/recupero;

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Ante operam – Fase precedente la cantierizzazione – Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 3) I materiali derivanti dagli scavi eseguiti per la realizzazione delle tubazioni in corrispondenza della sede stradale potrà essere utilizzato per i rinterri solo a condizione che sia presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una variante al PUT che attesti la loro conformità a quanto previsto dal D.M.161/2012. In caso contrario essi dovranno essere trattati come "rifiuto" e conferiti a smaltimento/recupero in apposito centro specializzato.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Ante operam – Fase precedente la cantierizzazione – Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 4) Il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ad ARPA Toscana l'indicazione dei tempi di stazionamento del materiale nei siti di deposito

temporaneo (l'area del deposito deve avere stessi limiti CSC del materiale scavato). La durata di stazionamento di detto materiale non dovrà, in ogni caso, superare la durata del Piano di Utilizzo.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Ante operam – Fase precedente la cantierizzazione – Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ente coinvolto: ARPA Toscana.

- 5) Il Proponente dovrà comunicare i centri di smaltimento che possano ritirare rifiuti il cui CER abbia valori superiori alla colonna B della Tav. 1 delle CSC dei materiali prodotti nel corso dei lavori, inclusi i fanghi ed i detriti prodotti nello scavo dei pozzi.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Ante operam – Fase precedente la cantierizzazione – Prima dell'avvio delle attività di cantiere

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

- 6) Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dichiarazione di avvenuto utilizzo, in conformità con l'Art. 12 comma 1 del D.M. 161/2012).

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: Post operam – Esecuzione lavori – Entro 2 mesi dalla fine dei lavori

Ente vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2

Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.M. 10 agosto 2012, n. 161, si dispone che la validità del Piano di Utilizzo è di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio dei lavori. Salvo proroga, che potrà essere accordata sulla base di specifica motivata richiesta del proponente, l'inizio dei lavori dovrà avvenire entro due anni dalla data di approvazione del Piano. L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente provvedimento è notificato all'ISPRA, ai sensi dell'art. 13 del citato D.M. 10 agosto 2012, n. 161, ai fini delle attività di gestione dei dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale.

Il presente provvedimento è notificato ad ARPA Toscana ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli,

campionamenti e relative verifiche, ai sensi dell'art. 14 e secondo quanto previsto dall'allegato 8, parte B, del D.M. 10 agosto 2012, n. 161.

La società RGT-Rete Geotermica Toscana S.r.l. provvederà ad inserire sul portale dell'ISPRA (<http://www.terrerocce.isprambiente.it/login.php>) le informazioni secondo le specifiche del Disciplinare Terre e Rocce da Scavo (http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicita-legale/adempimenti-di-legge/DisciplinareTerreRocce_REV1.pdf) definendo, tra le altre questioni, quelle relative al sito di produzione, al sito di deposito intermedio e al sito di destinazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)